

Comune di Rodello (Cuneo)

Delibera C.C. n. 46/2014 - Variante parziale n. 21 al P.R.G.I. vigente. Approvazione progetto definitivo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

DELIBERA

1) DI CONSIDERARE E APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 17, commi 5 e 7 della LR 56/77 così come modificata dalla LR 3/2013 e dalla LR 17/2013, il progetto Definitivo della Variante Parziale n.21 al Piano Regolatore Generale Intercomunale (P.R.G.I.), redatto da Tecnostudio di Careglio Giovanni & C. sas di Alba - Arch. Picollo Silvano di Alba - Geol. Elisa Rossello di Torino - Sicurtea Engineering di Piobesi d'Alba, costituito dai seguenti elaborati;
elaborati:

ALLEGATO 1 Relazione illustrativa

ALLEGATO 2 Planimetria dell'intero territorio comunale in scala 1:5000 con indicazione degli interventi oggetto di Variante

ALLEGATO 3 Estratto Norme Tecniche di Attuazione vigenti ed in variante

ALLEGATO 4 Estratto cartografico P.R.G. vigente

ALLEGATO 5 Estratto cartografico P.R.G. in variante

ALLEGATO 6 Verifica di compatibilità acustica

ALLEGATO 7 Relazione geologico tecnica relativa alle aree di variante

3) DI DARE ATTO che dai prospetti numerici riportati nell'ALLEGATO "A" della presente deliberazione emerge che la capacità insediativa residenziale del P.R.G. vigente è pari a 1.269 abitanti.

4) DI DARE ATTO altresì che dai prospetti numerici riportati nell'ALLEGATO "A" della presente deliberazione emerge che la Variante rispetta i parametri di cui all'art. 17 comma 5 lettere c), d), e), f) della L.R. 56/77 e s.m.i. con riferimento al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate.

5) DI EVIDENZIARE che la Variante Parziale n. 21 non contempla nuove previsioni insediative bensì, semplicemente, lievi modifiche riferite ad ambito già previsto dal PRG vigente in riferimento al quale è riportata, all'interno della relazione illustrativa della variante, la tavola schematica di cui all'art. 17 comma 6 della L.R. 56/77 e s.m.i. dedicata alle urbanizzazioni primarie esistenti nel sito in questione.

6) DI SPECIFICARE che la Variante n. 21 contempla previsioni tecniche e normative con rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale che, per quanto a conoscenza dell'Amm.ne Com.le, non contrastano con Piani Territoriali sovracomunali ad oggi approvati.

7) DI DARE ATTO che la variante in questione è stata sottoposta a verifica di assoggettabilità alla VAS e l'Organo Tecnico Comunale, sulla base dei pareri pervenuti, ha ritenuto che non sia da assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

8) DI DARE ATTO, ai fini delle prescrizioni del comma 4, art. 5 della legge regionale 52/2000, che la presente Variante Parziale non comporta alcuna interferenza con il "piano di classificazione acustica";

9) DI INVIARE COPIA della presente deliberazione di approvazione, unitamente ai necessari elaborati, alla PROVINCIA DI CUNEO - Settore Gestione Risorse del Territorio- Ufficio Pianificazione e alla REGIONE PIEMONTE - Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica ai sensi e per gli effetti del succitato art.17, comma 7, della L.R. n.56/77 e s.m.i.

(omissis)